

# *Prontuario di Studio per la clientela*

Documenti elettronici TD17 – TD18 –  
TD19 da inviare a SDI per documentare  
le operazioni transfrontaliere – novità  
dal 2022

## 1 PREMESSA

In seguito all'introduzione dell'art. 1 comma 1103 della L. 178/2020, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati attualmente trasmessi tramite l'"esterometro" dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite il SDI (Sistema di Interscambio), utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

La trasmissione dovrà essere effettuata:

- nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi. Come già accade in molteplici casi utilizzando il codice SDI XXXXXXX.
- nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

L'operatività cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità cartacea.

In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, **dovrà generare un documento elettronico in formato Xml e trasmetterlo all'Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento**, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Di seguito sono riepilogate e descritte le diverse modalità di compilazione, utilizzo ed invio dei documenti elettronici che, a partire dal 2022, sostituiranno (salvo proroghe) l'esterometro.

Si precisa che non saranno oggetto di comunicazione gli acquisti documentati con bolla doganale (importazioni).

## Documenti elettronici da inviare a SDI per documentare operazioni transfrontaliere

| Casistica                                     |                       | INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO (SIA U.E. CHE EXTRA U.E.)   | INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI   | INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C. 2 DPR 633/72   |
|---|-----------------------|--|---|--|
| <b>Dettaglio operativo</b>                    |                       | <p>Il prestatore estero (U.E. o extra U.E.) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia. La fattura non espone IVA, l'operazione è imponibile in Italia e ad assolvere l'imposta sarà il committente italiano utilizzando la tecnica dell'inversione contabile. Il committente, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972, deve integrare il documento ricevuto (in caso di servizio intracomunitario) oppure emettere un'autofattura (nel caso di servizio extracomunitario) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Dal 2022, per un acquisto di servizio di questo tipo, occorrerà emettere una fattura elettronica TD17.</p> | <p>Il cedente residente in altro stato membro UE emette una fattura analogica di cessione di beni al cessionario italiano, indicando imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, dal lato dell'emittente UE, si configura come non imponibile nel Paese del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta andrà assolta dal cessionario nazionale con il noto meccanismo del reverse charge. Ai sensi dell'art. 46 del DL 331/1993, il cessionario italiano deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che confluirà poi nella propria liquidazione IVA. Ora, con l'utilizzo del TD18, può predisporre un nuovo documento elettronico, ad integrazione della fattura UE ricevuta dal soggetto comunitario cedente, ed inviarlo al SDI con tipo documento TD18.</p> | <p>Il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non si tratta perciò né di importazioni, documentate con bolla doganale, né di acquisti intracomunitari, per cui è da trasmettersi il documento TD18). La fattura analogica ricevuta riporta solo l'imponibile, in quanto l'imposta, trattandosi di operazione imponibile in Italia, verrà assolta dal cessionario italiano con il noto meccanismo del reverse charge. Il cessionario, ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di cedente intracomunitario) oppure emettere autofattura (nel caso di cedente extra U.E.) per indicare l'imposta dovuta che confluirà poi nella liquidazione di periodo. Dal 2022, per un acquisto di questo tipo, occorrerà emettere una fattura elettronica TD19 contenente i dati necessari per le integrazioni e gli estremi della fattura ricevuta.</p> |
| <b>Compilazione del documento elettronico</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>TD17</b>  | <b>TD18</b>   | <b>TD19</b>  |
|   | <b>Numerazione</b>    | Si consiglia di adottare una numerazione progressiva ad hoc per questo tipo di documenti.  | Si consiglia di adottare una numerazione progressiva ad hoc per questo tipo di documenti.   | Si consiglia di adottare una numerazione progressiva ad hoc per questo tipo di documenti.  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Campo Data della sezione "Dati generali"</b> | Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura analogica comunitaria) oppure la data di effettuazione dell'operazione (nel caso di emissione di autofattura relativa all'acquisto di servizi extra U.E.)   | Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura analogica comunitaria) della fattura analogica ricevuta dal fornitore U.E.  | Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della stessa) oppure la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extra U.E.   |
| <b>Codice SDI da indicare</b>                   | 0000000  | 0000000  | 0000000  |
| <b>Campo cedente/prestatore</b>                 | Dati del prestatore estero e del Paese di residenza di questo  | Dati del cedente estero dello Stato membro UE di residenza di questi   | Dati del cedente estero con indicazione del Paese di residenza dello stesso  |
| <b>Campo cessionario/committente</b>            | Dati del committente italiano che intende procedere all'emissione del documento TD17 relativo all'integrazione/autofattura per acquisto di servizi da prestatore estero  | Dati del cessionario italiano che intende procedere all'emissione del documento TD18 relativo all'integrazione per acquisto di beni intracomunitari da fornitore UE.   | Dati del cessionario italiano che intende procedere all'emissione del documento TD19 relativo all'integrazione/autofattura per acquisto di beni  |
| <b>Imponibile</b>                               | Imponibile riportato nel documento analogico ricevuto dal prestatore estero  | Imponibile riportato nel documento analogico ricevuto dal prestatore estero  | Imponibile riportato nella fattura analogica ricevuta dal cedente estero   |
| <b>Imposta (o Natura IVA)</b>                   | Imposta calcolata dal committente nazionale che procede all'integrazione/autofattura. L'operazione è imponibile in Italia e l'imposta sarà assolta con il meccanismo dell'inversione contabile con doppia annotazione. Laddove l'operazione non fosse imponibile occorre indicare la corretta natura IVA utilizzando i codici indicati con la lettera N. | Imposta calcolata dal cessionario italiano oppure, in caso di operazione non imponibile IVA, la corretta natura IVA utilizzando i codici indicati con la lettera N. L'operazione si configura come non imponibile per il fornitore UE essendo imponibile in Italia, l'importa sarà assolta dal cessionario nazionale con l'integrazione della fattura analogica (mediante predisposizione ed invio di un documento TD18) ricevuta e con il meccanismo del reverse charge con doppia annotazione. | imposta calcolata dal cessionario italiano oppure, in caso di operazione non imponibile IVA, la corretta indicazione della natura IVA, utilizzando i codici indicati con la lettera N. L'operazione è imponibile in Italia e, ad assolvere il tributo, è il cessionario italiano )predisponendo ed inviando a SDI un documento TD19 di integrazione/autofattura) mediante il meccanismo del reverse charge con doppia annotazione. |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>Registrazione del documento integrativo</b></p> | <p>Il documento integrativo/autofattura trasmessa dal committente, con le modalità sopra esposte, è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute (inversione contabile e doppia annotazione), come già accadeva in passato.</p> | <p>Il documento integrativo trasmesso dal cessionario è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute (inversione contabile e doppia annotazione), come già accadeva in passato.</p> | <p>Il documento integrativo/autofattura trasmesso dal cessionario, con le modalità sopra esposte, andrà annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute (inversione contabile e doppia annotazione), come già accadeva in passato.</p> |
|---|--|--|--|

**STUDIO FERRARI & GENONI**